



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 22.01.2026
la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* u.c. c.p.c.,
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12/2025,

tra

_____ (codice fiscale: _____) residente in Monza (_____

_____ (codice fiscale: _____)
_____, _____ (codice fiscale: _____
_____, _____ (codice fiscale: _____

_____, come in atti domiciliato,

-parte attrice/opponente-

e:

_____ **SPV S.R.L.**, c.f./p.iva 1 _____

_____, come in atti domiciliata,

-parte convenuta/opposta-

Conclusioni delle parti:

per parte opponente:

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Monza, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

a) in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 3305/2024 del Tribunale di Monza pubblicato il 15/11/2024;



b) nel merito ed in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3305/2024 del Tribunale di Monza pubblicato il 15/11/2024;

c) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di qualsivoglia credito della convenuta opposta nei confronti degli attori opposenti;

d) sempre nel merito, ma in via subordinata rispetto alla domanda di cui supra sub c), accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di € 484.233,20 preteso dalla convenuta opposta nei confronti degli attori opposenti, nonché delle spese legali e degli oneri accessori liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo;

e) in via istruttoria ed ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare al terzo [redacted] S.p.A. (codice fiscale 09722490969; p. iva 10537050964), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza Meda n. 4 – già Banca Popolare di Milano S.c.r.l., ovvero alla [redacted] SPV S.r.l. (codice fiscale 14978561000; p. iva 15430061000), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, ovvero alla [redacted] Servicing S.p.A. – già [redacted] Servicing S.p.A. (codice fiscale 10581450961; p. iva 15430061000), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, l'esibizione in giudizio e la conseguente acquisizione al presente processo dei seguenti documenti:

i) dei testi e/o dei moduli contrattuali standard, riguardanti le fidejussioni omnibus e riportanti le condizioni generali di contratto, che sono stati offerti alla clientela nel mese di Luglio 2004;

ii) dei fogli informativi pubblicizzati ex art. 116 D. L.vo 385/1993 (di seguito TUB) e riportanti le condizioni generali delle fidejussioni omnibus nell'anno 2004;

iii) dei moduli di fideiussione contrassegnati dal n. Mod. 5028 PC Ed.04/03 essendo questo il modulo a cui hanno aderito i Sigg.ri [redacted] e [redacted]

f) in via istruttoria ed ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare l'esibizione dei modelli e/o moduli standard, riportanti le condizioni generali di contratto, delle fidejussioni omnibus utilizzati nel 2004 o nel mese di Luglio 2004 da ciascuno dei seguenti istituti di credito (e quindi con ordine rivolto nei confronti di ciascuno di essi):

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (codice fiscale n. 00799960158) con sede legale a Torino in Piazza San Carlo, 156;

- Banca CARIGE S.p.A. (codice fiscale n. 03285880104) con sede legale a Genova, in Via Cassa di Risparmio, 15;

- Banca di Credito Cooperativo di Milano s.c. (codice fiscale n. 15240741007) sedente in Via De Gasperi, Carugate (MI);



- Banca Mediolanum S.p.A. (codice fiscale n. 02124090164) sedente a Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3, Basiglio (MI);
 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (codice fiscale n. 00884060526) sedente in Piazza Salimbeni, 3, Siena (SI);
 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (codice fiscale n. 09339391006) sedente in Viale Altiero Spinelli 30, Roma;
 - Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (codice fiscale n. 00053810149) con sede legale a Sondrio, in Piazza Garibaldi, 16;
 - S.p.A. (codice fiscale n. 09722490969) con sede legale in Piazza Filippo Meda, 4, Milano;
 - Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (codice fiscale n. 01181770155) sedente in Via E. Rovagnati, 1, Desio (MB);
 - BPER Banca S.p.A. (codice fiscale n. 01153230360) con sede in Modena, via San Carlo, 8/20;
 - Cassa Padana - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (codice fiscale n. 01741030983) sedente Sede in Via Garibaldi, 25, Leno (BS);
 - Crédit Agricole Italia S.p.A. (codice fiscale n. 02113530345) sedente in via Università, 1, Parma;
 - Credito Emiliano S.p.A. (codice fiscale n. 01806740153) sedente a Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n. 4;
 - Credito Padano Banca di Credito Cooperativo (codice fiscale n. 01039280191) sedente in Via Dante, 213, Cremona;
 - Deutsche Bank SpA (partita IVA n. 01340740156) sedente in Piazza del Calendario, 3, Milano;
 - UniCredit S.p.A. (codice fiscale n. 00348170101) sedente in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, Milano;
- g) in via istruttoria ed ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli attori instano affinché vengano chieste alla Banca d'Italia e/o all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle informazioni scritte, ovvero delle risultanze di istruttorie già autonomamente compiute dai predetti enti, riguardo l'utilizzo diffuso – da parte degli istituti di credito sottoposti al controllo dei predetti enti, nell'anno 2004 – delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del dedotto schema ABI;
- h) in via istruttoria si chiede l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, di carattere contabile ed avente per oggetto i contratti di mutuo dedotti in giudizio, sui quesiti che di seguito si prospettano:
- i) accerti il CTU se la documentazione contrattuale contiene l'indicazione delle modalità con cui conteggiare i giorni, nonché l'indicazione del denominatore 360 ovvero 365 su cui rapportare il prodotto del capitale, dei giorni e del tasso ai fini della liquidazione degli interessi corrispettivi e/o di mora e, in mancanza di ciò, se sia comunque possibile liquidare detti interessi in maniera certa ed



univoca; ii) accerti il CTU se vi è stata l'applicazione di un tasso nominale annuo diverso e/o superiore rispetto a quello convenuto; iii) accerti il CTU se la documentazione contrattuale prevede e/o disciplina, con criteri certi ed univoci, il piano di ammortamento dei mutui dedotti in giudizio, ovvero, più ingenerale, se la documentazione contrattuale consenta astrattamente di sviluppare diversi ed alternativi piani di ammortamento; iv) riliquidi il CTU i dedotti mutui con piani di ammortamento a tasso 0% che prevedano la restituzione nel tempo contrattualmente pattuito della sola quota capitale, ovvero applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, TUB, imputando in tali ricalcoli le somme già corrisposte dalla mutuataria all'abbattimento del piano di ammortamento così ricalcolato;

i) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale si dichiara procuratore antistatario”.

per parte opposta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

previe le più opportune declaratorie, - confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa;

- in ogni caso, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e ogni avversa eccezione, domanda e istanza in quanto inammissibili, illegittime, infondate e ingiustificate, oltreché pretestuose, per tutte le ragioni precisate in atti;

- per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 3305/2024 del 15/11/2024, e comunque condannare al pagamento dell'importo capitale di euro 484.233,20, oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal 19 settembre 2017 sino al saldo, in solido fra loro:

1) [redacted] C.F. [redacted] r [redacted]

;

2) [redacted] C.F. [redacted] [redacted]

[redacted];

3) [redacted] C.F. [redacted] [redacted]

[redacted]

4) [redacted] C.F. [redacted] [redacted],

Fatta salva, in subordine, la diversa somma che venisse ritenuta dovuta.

Con il favore delle spese e compensi di causa, anche della fase ingiunzionale e del presente giudizio”.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 3305/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 15.11.2024, la società [REDACTED] SPV S.r.l., e per essa la sua mandataria [REDACTED] SERVICING S.p.a., ha ingiunto agli odierni opposenti, costituitisi fideiussori, in forza di fideiussione *omnibus* rilasciata in data 5.7.2004, della debitrice principale [REDACTED] Italia s.r.l. (ora in liquidazione giudiziale), il pagamento solidale della somma di euro 484.233,20, oltre interessi di mora e spese legali per la fase monitoria.

A sostegno della pretesa creditoria, la banca ha esposto di essere creditrice nei confronti dell'obbligata principale [REDACTED] Italia s.r.l. (ora in liquidazione giudiziale) di un maggior credito rispetto a quello coperto dalla fideiussione derivante da quattro mutui stipulati, con altrettanti atti pubblici, dalla debitrice principale, crediti già insinuati nella procedura concorsuale in capo alla debitrice principale e di avere coltivato una procedura esecutiva immobiliare, rivelatasi allo stato solo parzialmente fruttuosa con pagamento ex art. 41 TUB della somma di euro 110 mila.

Avverso il monitorio, hanno proposto opposizione gli ingiunti, contestando le pretese creditorie azionate dalla banca. In particolare, gli opposenti hanno formulato le seguenti contestazioni:

- 1) la mancanza di prova del diritto di credito azionato dalla banca, non essendo documentazione idonea a provare i crediti gli estratti conto certificati *ex art. 50 TUB*;
- 2) la nullità della fideiussione rilasciata per essere conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust e riproduttiva delle clausole ritenute invalide (clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza, clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.), con conseguente decadenza del creditore *ex art. 1957 c.c.*, per non avere la banca avviato alcuna iniziativa giurisdizionale di tutela dei crediti nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, e non essendo sufficiente il semplice invio di missive e diffide stragiudiziali;
- 3) la indeterminatezza delle modalità di conteggio degli interessi pattuiti nei contratti di mutuo, con conseguente nullità degli interessi pattuiti *ex art. 117 IV co. TUB*;

Si è costituita la banca opposta che – con estesa allegazione – ha chiesto la reiezione dei motivi di contestazione formulati dagli opposenti.

Rigettata la istanza *ex art. 649 c.p.c.*, la causa, di natura documentale, è stata istruita con la sola produzione di documenti delle parti e rimessa in decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*, previo deposito di note conclusive delle parti.

La opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e merita rigetto per le ragioni di cui appresso.



-) **la mancanza di prova del diritto di credito azionato dalla banca, non essendo documentazione idonea a provare i crediti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB;**

In diritto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Quanto sopra rilevato, comporta il rigetto della contestazione formulata dagli opposenti (che denunciano la inidoneità della documentazione prodotta *ex art. 50 T.U.B.*, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, e la inidoneità dei documenti prodotti a provare la pretesa creditoria azionata), dovendosi osservare che la parte opposta abbia pienamente ottemperato al proprio onere della prova, per le seguenti ragioni:

a) in primo luogo, è pacifico e provato *per tabulas* che gli odierni opposenti si siano costituiti fideiussori della debitrice principale ████████ - Italia S.r.l. (ora in liquidazione giudiziale), tanto che con l'atto di opposizione invocano la nullità parziale della clausola contenuta nella fideiussione di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.;

b) in secondo luogo, la banca ha pienamente documentato la genesi dei crediti (derivanti da quattro mutui stipulati per altrettanti atti pubblici notarili), versando in atti i relativi contratti di mutuo con relative garanzie ipotecarie (doc. 2, 4, 6, e 31 fasc. banca).



La doglianza, pertanto, si appalesa del tutto infondata alla stregua della prova documentale dei crediti vantati dalla creditrice e della considerazione che la dazione delle somme date a mutuo è del tutto pacifica ed incontestata (oltre che provata dalla natura privilegiata degli atti pubblici nei quali sono suggellati i mutui).

-) la nullità delle fideiussioni rilasciate dalla garante per essere conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust.

La parte opponente lamenta che la fideiussione *omnibus* sottoscritta in data 5.07.2004 contenga le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini *ex art.* 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall’ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla Banca d’Italia contrarie all’art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e che vi sia piena coincidenza temporale tra la data di stipula del contratto ed il periodo oggetto di vaglio della Banca d’Italia. Più in particolare, secondo la prospettazione della parte opponente, le fideiussioni riprodotte delle clausole restrittive della concorrenza sarebbero parzialmente nulle *ex art.* 1419 c.c., in relazione alle clausole riprodotte di una intesa anticoncorrenziale illegittima, con la conseguente decadenza del creditore ad agire contro i fideiussori per non avere rispettato il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. (ri-applicato in luogo della clausola ritenuta nulla), che impone al creditore di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi per non perdere la garanzia prestata, che nella specie non sarebbe stato rispettato.

La prospettazione della parte opponente non risulta fondata in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali, già da tempo fatti propri da questo ufficio Giudiziario, dalla Corte di Appello di Milano ed avallati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Come rilevato anche dal primo giudice che ha pronunciato sulla istanza *ex art.* 649 c.p.c., secondo costante orientamento giurisprudenziale - che si intende perpetuare - ove le parti, come nel caso di specie, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “*clausola a prima richiesta*”, da considerarsi – è bene sottolinearlo – comunque del tutto estranea alle censure dell’Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8, e dunque esaminabile anche nell’ipotesi di reviviscenza della previsione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “*questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.*”: si veda anche, Cass. n. 22346/17, secondo



cui in un contratto di garanzia in cui sia inserita la clausola di pagamento a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Ancora più recentemente, poi, Cass. sez. III - 27/02/2025, n. 5179 ha ritenuto, proprio in un caso di “reviviscenza” della previsione di cui all'art. 1957 c.c. in esito alla ritenuta invalidità delle clausole conformi al modello ABI, testualmente quanto segue: “8. *La statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3., Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022). 9. A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)”.*

Da ultimo, in un caso in cui si è effettuata disamina di un modulo di fideiussione esattamente sovrapponibile a quello sottoscritto dagli odierni oppositori, la Cassazione ha confermato la statuizione del giudice del merito osservando: “*Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,*



l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)" (cfr. Cassazione civile sez. III - 13/01/2025, n. 835).

Ancora più di recente, Cass. 9674/2025 ha ribadito: *“Si evidenzia, inoltre, che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art. 1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell’azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico. Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti. Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici e può anche essere estesa, su base volontaria, a un contratto autonomo di garanzia che includa una clausola di pagamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal*



creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento. (Cass. 13078/2008)".

Trattasi, peraltro, di orientamento già ripetutamente fatto proprio anche dal giudice del gravame dell'adito Tribunale che, con plurime pronunce (sentenza n. 920/2025; sent. n. 1876/2025) ha affermato che *"Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire, laddove la fideiussione omnibus contenga la "clausola di pagamento a prima richiesta", il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n. 20668/2024 e Cass. Civ. 25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi – il debitore è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete)".*

Irrilevante, ai fini della disamina, che precede il richiamo degli oppositori alla diversa pronuncia della Corte di Cassazione n. 9579/2025 che, nel cassare la decisione della Corte di Appello di Milano, in una controversia incardinata nel primo grado presso il Tribunale di Monza, si è pronunciata sulla parallela questione relativa alla non decisività della clausola di pagamento a prima richiesta ai fini della qualificazione della garanzia come contratto autonomo ovvero semplice fideiussione, atteso che ciò che rileva nella specie è l'evidente intento delle parti, che hanno sottoscritto la garanzia di cui si discute, di provvedere al pagamento a semplice richiesta del creditore, con ciò esplicitando la deroga del meccanismo operativo di cui all'art. 1957 c.c., norma che – come ampiamente esposto – è derogabile in quanto non posta a presidio di interessi pubblici.

Infatti, nella specie, all'art. 7 del contratto di fideiussione *omnibus* del 05.07.2004, era stato espressamente previsto dalle parti che il fideiussore *"è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta"*, con ciò ponendo una legittima deroga espressa alla operatività dell'art. 1957 c.c., ed impegnandosi al pagamento, appunto, dietro semplice richiesta del creditore, non più onerato all'avvio di iniziative giudiziali.

Ne consegue che, a fronte della scadenza dell'obbligazione principale nel settembre 2017 (data di passaggio del rapporto a sofferenza), la richiesta di pagamento stragiudiziale inviata nel novembre 2017 (doc. 17 fasc. opposta), sia alla debitrice principale che ai fideiussori, con espressa richiesta di pagamento, risulta pienamente idonea ad evitare ogni decadenza.

-) la indeterminatezza delle modalità di conteggio degli interessi pattuiti nei contratti di mutuo, con conseguente nullità degli interessi pattuiti ex art. 117 IV co. TUB;



La ulteriore contestazione formulata dagli opposenti riguarda la censura di indeterminatezza dei tassi di interessi dei quattro mutui contratti dalla debitrice principale, con conseguente illiceità della clausola ai sensi dell'art. 117 IV TUB ed applicazione, in tesi, dei tassi di interesse sostitutivi *ex art. 117 VII co. T.U.B.*

La questione, quand'anche fondata, non potrebbe giammai comportare la revoca del monitorio, in quanto è assai agevole considerare che, a fronte di dazioni di denaro, a titolo di mutuo, per una somma, in linea capitale, superiore a 2 mln di euro, la garanzia fideiussoria su cui si fonda il monitorio, copre la minor somma di euro 840.000,00. Sicchè, gli opposenti, per censurare il conteggio degli interessi, avrebbero dovuto dimostrare – ma nulla è stato in proposito dedotto od articolato - che, quanto meno il capitale, fosse stato interamente restituito alla banca, in quanto l'eventuale illegittimità del conteggio degli interessi non farebbe comunque venire meno l'obbligo restitutorio del capitale (oltre che di una quota di interessi eventualmente rideterminata ai sensi dell'art. 117 VII co. T.U.B.). Nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 6 e ss.), la banca (richiamando l'atto di precetto del 27.4.2021 e l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare del 14.9.2022), ha peraltro indicato, per ogni contratto di mutuo, il residuo ancora dovuto solo in linea capitale, valore che assomma ad importi di gran lunga ben superiori all'importo coperto dalla fideiussione rilasciata dagli odierni opposenti.

-) il parziale pagamento ottenuto nell'alveo della procedura esecutiva immobiliare azionata dalla banca;

Gli opposenti sostengono che l'incameramento, in forza del privilegio processuale *ex art. 41 T.U.B.*, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla banca nei confronti della debitrice principale (in liquidazione giudiziale) debba determinare comunque la revoca del monitorio.

L'assunto non è condivisibile.

Il credito vantato dalla banca, ed insinuato nell'ambito della procedura concorsuale in capo alla debitrice principale, senza alcuna contestazione, è infatti notevolmente superiore rispetto all'importo garantito dal contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni opposenti.

Ne consegue che il pagamento ottenuto dalla creditrice all'esito della procedura esecutiva immobiliare va imputato, in ossequio ai criteri di cui all'art. 1193 c.c., alla parte di credito meno garantita, in quanto non coperta da alcuna garanzia personale.

-) Conclusioni e spese di lite:

Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente in ragione della soccombenza. Esse sono dunque liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori tra minimi e medi per



lo scaglione di riferimento (da 520.000,00 ad 1 mln di euro) e per tutte le fasi processuali, attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta, e nei limiti della notula spese depositata da parte opposta (arg. *ex* Cass. 4198 del 05/05/2022).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) Rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo;
- b) condanna gli opposenti, in via di solidarietà passiva, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in euro 16.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, ove dovuti per legge.

Così deciso in Monza, 24/01/2026.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

